

DATO ATTO che il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione Centrale infrastrutture e territorio in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1827, ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA del Presidente,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 6, del Codice, e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 5/2007, è confermata la delega della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica al Comune di Cordenons;
2. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_2_1_DGR_1986_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 1986

DGR 1725/2021, allegato 1 alla DGR 12/2018. Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private. Proroga.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il D. Lgs. n. 502/1992 novellato che all'art. 8 comma 2, prevede, tra l'altro, che il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da appositi accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art.4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, rubricato Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ed in particolare, l'art. 2 del relativo Allegato, il quale stabilisce che le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per:
 - qualificare e razionalizzare il servizio reso dalle farmacie convenzionate;
 - attuare l'informazione al cittadino (prevenzione, educazione sanitaria);
 - attuare le prenotazioni di prestazione specialistiche per via informatica (CUP) nel caso le Regioni ne ravvisino la necessità;
 - monitorare i consumi farmaceutici anche ai fini di indagini di farmacovigilanza;
 - erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende sanitarie;
 - attuare l'integrazione della farmacia con le strutture sociosanitarie deputate alla effettuazione dell'assistenza domiciliare;
- il decreto legge n. 347/2001, convertito con modificazioni nella L. 405/2001, rubricato Interventi urgenti in materia sanitaria che all'articolo 8, comma 1, lettera a) prevede, nelle logiche di razionalizzazione della spesa farmaceutica, che le Regioni, anche con provvedimenti amministrativi hanno facoltà di "stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente

del paziente anche presso le farmacie predette, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale”;

- il D. Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, rubricato Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art.11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e s.m.i.;
- il D.M. 8 luglio 2011 rubricato Erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, rubricato Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- La legge n. 205, del 27 dicembre 2017, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e s.m.i, che all'art. 1, comma 403 e comma 405, ha previsto l'avvio in nove regioni di una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN, previste dall'art. 1 del D.lgs. 153/2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN e sottoposta a monitoraggio al fine di verificarne le modalità organizzative e gli importi, nonché valutarne un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale;
- La legge n. 178, del 30 dicembre 2020, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e s.m.i., che all'art. 1, comma 418 e comma 471, ha previsto, presso le farmacie dotate di spazi idonei, l'esecuzione di test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 e la somministrazione di vaccini da parte dei farmacisti;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021 ed in particolare:
 - la Missione n. 5 Inclusione e Coesione, finalizzata tra l'altro a supportare le farmacie rurali nei centri con meno di 3.000 abitanti per ampliare la disponibilità sul territorio di strutture in grado di erogare servizi sanitari di prossimità, garantendo una migliore offerta alla popolazione delle aree marginalizzate, attraverso l'assegnazione di risorse finanziarie pubbliche per incentivare i privati a investire nell'adeguamento delle farmacie al fine di rafforzarne il ruolo di erogatori di servizi sanitari, (i) partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare; (ii) fornendo prestazioni di secondo livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche; (iii) erogando farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale; (iv) monitorando pazienti con la cartella clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico;
 - La Missione n. 6 Salute, finalizzata, tra l'altro, a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio anche grazie al rafforzamento dell'assistenza domiciliare e allo sviluppo della telemedicina, a consentire il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e una migliore capacità di erogazione e di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- Il Decreto del Ministero della Salute n. 77, del 23 maggio 2022 (DM 77), di approvazione del Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dello Sviluppo dell'assistenza territoriale del SSN, riconosce che "in questo ambito le farmacie convenzionate con il SSN ubicate uniformemente sull'intero territorio nazionale, costituiscono presidi sanitari di prossimità e rappresentano un elemento fondamentale ed integrante del Servizio sanitario nazionale. In particolare, la rete capillare delle farmacie convenzionate con il SSN assicura quotidianamente prestazioni di servizi sanitari a presidio della salute della cittadinanza: in tale ambito vanno inquadrati la dispensazione del farmaco, per i pazienti cronici la possibilità di usufruire di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, la farmacovigilanza, le attività riservate alle farmacie dalla normativa sulla c.d. "Farmacia dei Servizi" (D. Lgs. 153/2009) e l'assegnazione delle nuove funzioni tra le quali le vaccinazioni anti-Covid e antinfluenzali, la somministrazione di test diagnostici a tutela della salute pubblica. Quanto appena descritto, circa le attività svolte dalle farmacie, si innesta integralmente con le esigenze contenute nel PNRR riguardanti l'assistenza di prossimità, l'innovazione e la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria”;

DATO ATTO che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e che con successiva Dichiarazione della medesima organizzazione, datata 11 marzo 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili e che lo stesso è stato prorogato con successivi provvedimenti e da ultimo con legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 24/2022, fino al 24 marzo 2022;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su "Linee d'indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità" di cui all'articolo 1, commi 403 e 406 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sancito dalla Conferenza Stato Regioni, Rep. Atti n. 167/CSR del 17 ottobre 2019;

DATO ATTO che:

- la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, rubricata Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, ridefinisce gli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22, rubricata Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006 prevede all'articolo 21, nell'ambito dell'assistenza distrettuale, che il Servizio sanitario regionale garantisce attività, servizi e prestazioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
- con DGR n. 12 del 12 gennaio 2018, avente ad oggetto "Rinnovo dell'accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private" è stato ratificato il rinnovo dell'Accordo di livello locale previsto dalla normativa ut supra richiamata con decorrenza triennale a far data dal 01.01.2018 e stipulato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, da Federfarma Friuli Venezia Giulia e da ASSOFARM;
- con DGR n. 1863, del 11 dicembre 2020, rubricata Proroga dell'accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private, allegato 1 alla DGR 12/2018, è stata prorogata fino al 31.12.2021 la durata dell'Accordo ratificato con la DGR 12/2018 ut supra richiamata;
- con DGR n. 1725, del 12 novembre 2021, rubricata Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private, DGR 1863/2020, allegato 1 alla DGR 12/2018. Proroga., è stata prorogata fino al 31.12.2022 la durata dell'Accordo ratificato con la DGR 12/2018;

DATO ATTO che con:

- deliberazione di Giunta regionale n. 188, del 12 febbraio 2021, è stato ratificato il "Protocollo per l'esecuzione di test antigenico rapido in farmacia per la sorveglianza Covid-19, sottoscritto in data 2 febbraio 2021", ai sensi della L 178/2020, art 1, comma 418 e comma 419;
- deliberazione di Giunta regionale n. 1284 del. 20 agosto 2021 è stato recepito il "Protocollo d'intesa nazionale del 5 agosto 2021 stipulato tra il Ministero della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite", ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105";
- deliberazione di Giunta regionale n. 1967, del 23 dicembre 2021, è stato recepito "l'accordo quadro nazionale per la somministrazione di vaccini anti Sars-CoV-2 presso le farmacie convenzionate e ratifica dell'accordo tra le farmacie convenzionate per la somministrazione di vaccini anti Sars-CoV-2, sottoscritto in data 21.12.2021", ai sensi della L 178/2020, comma 471;
- deliberazione di Giunta regionale n. 105, del 28 gennaio 2022, sono state date disposizioni relativamente alle "Misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19: gratuità dei tamponi per fine isolamento e quarantena e per i contatti in ambito scolastico nelle scuole primarie eseguiti da farmacie e strutture sanitarie autorizzate aderenti all'accordo nazionale del 5 agosto 2021 in materia di test antigenici rapidi per SARS-CoV-2";
- deliberazione di Giunta regionale n. 457, del 01 aprile 2022, è stato ratificato l'aggiornamento del protocollo per l'esecuzione di test antigenico rapido in farmacia per la sorveglianza Covid-19, ai sensi della L 178/2020, art 1, comma 418 e comma 419;
- deliberazione di Giunta regionale n. 458, del 1 aprile 2022, sono state date disposizioni in merito alle "Misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19: gratuità dei tamponi per fine isolamento e quarantena eseguiti da farmacie aderenti al protocollo regionale in materia di test antigenici rapidi per SARS-CoV-2";
- deliberazione di Giunta regionale n. 1644, del 4 novembre 2022, relativa alla "Ratifica accordo con associazioni di categoria farmacie convenzionate per somministrazione di vaccini anti Covid-19, anti influenzale e test diagnostici per Sars-Cov-2";
- deliberazione di Giunta regionale n. 1685, del 11 novembre 2022, avente ad oggetto "DGR 1644/2022 "Ratifica accordo con accordi con associazioni di categoria farmacie convenzionate per somministra-

zione di vaccini anti Covid-19, anti influenzale e test diagnostici per Sars-Cov-2. Parziale modifica per errore materiale”;

DATO ATTO pertanto che la Regione Friuli Venezia Giulia, è tuttora impegnata nella gestione della diffusione dell'infezione del virus SARS-Cov2 e delle sue varianti e dell'attuale contesto socio-assistenziale generale anche definendo, in attuazione delle previsioni nazionali e regionali ut supra richiamate, le modalità di coinvolgimento delle Farmacie, e che tali attività hanno impegnato fortemente la Direzione Centrale Salute politiche sociali e disabilità, assumendo carattere prioritario, prolungando lo svolgimento dei lavori necessari al rinnovo dell'Accordo de quo;

RILEVATO che le Farmacie hanno garantito ininterrottamente, anche in fase emergenziale, le prestazioni assistenziali, contribuendo a perseguire gli obiettivi del Servizio Sanitario Regionale in tema di tutela della salute e sicurezza dei cittadini, e che con le deliberazioni ut supra richiamate è stato, tra l'altro, riconosciuto e valorizzato il ruolo delle Farmacie quali fornitori di servizi sanitari di prossimità;

TENUTO CONTO che:

- la DPC a parità di qualità di assistenza farmaceutica erogata, consente di ottenere dei margini di risparmio per il Servizio Sanitario Regionale rispetto al normale canale convenzionale;
- la DPC facilita l'accesso dei cittadini al farmaco rispetto alla distribuzione diretta effettuata dagli Enti del SSR in quanto consente di prelevare i farmaci presso le farmacie aperte al pubblico, capillarmente distribuite sul territorio, riducendo al contempo gli spostamenti delle persone, con particolare beneficio per gli abitanti delle zone geograficamente più remote dalle Strutture del Servizio Sanitario Regionale;

RILEVATA, pertanto, la necessità e l'importanza di assicurare continuità all'assistenza e alle attività disciplinate dall'Accordo di cui alle DGR 12/2018, 1863/2020 e DGR 1725/2021, (di seguito "Accordo") nonché di dare attuazione al ruolo attribuito alla rete delle farmacie presenti sul territorio regionali dalle sopra richiamate norme regionali e nazionali, in particolare per quanto attiene la funzione di punti salute, soprattutto nelle zone regionali geograficamente più svantaggiate;

PRECISATO che a tal fine la Direzione Centrale Salute ha convocato le parti interessate, pubbliche e private, a partire dal mese di aprile corrente anno, ovvero nei giorni 19 aprile 2022 e 2 settembre 2022 e, successivamente il 30 novembre 2022 e il 7 dicembre 2022 e che i relativi verbali sono conservati agli atti;

ATTESO che il 24.11.22 la Direzione Centrale Salute ha anticipato alle parti interessate un documento di proposta di rinnovo dell'Accordo per la successiva discussione dei contenuti, nell'ambito degli incontri del 30.11.22 e del 7.12.22, su richiamati;

VISTE le comunicazioni:

- prot. n. 138/22, del 5 luglio 2022; prot. n. 178/2022, del 23 settembre; prot. n. 180/2022, del 27 settembre; prot. n. 207/22, del 30 novembre 2022; e da ultimo prot. n. 209/22, del 2 dicembre 2022, trasmesse da Federfarma FVG all'Assessorato e alla Direzione con cui sono state formulate osservazioni in merito al testo prodotto e parimenti confermando "la disponibilità ad un'intesa che, fissando una proroga dell'Accordo Quadro in vigore, consenta di definire le basi per un nuovo accordo entro un termine concordato";
- prot. 1209/2022, del 2 novembre 2022, con cui Farmacieunite ha rappresentato alla Direzione le proprie osservazioni e la proposta di (...) formazione di un tavolo permanente di coordinamento volta alla progettazione di una nuova sanità territoriale che veda i farmacisti come punto di partenza per la rivalutazione del ruolo sanitario delle farmacie stesse in un'ottica di prossimità del cittadino e di tutela della salute";

TENUTO CONTO quindi degli esiti dell'incontro del 7 dicembre 2022 in cui le parti hanno convenuto quanto segue:

- proroga dell'Accordo, in scadenza al 31 dicembre 2022, fino al 30 giugno 2023, termine entro cui il gruppo di lavoro, che le parti si sono impegnate a costituire, presenterà un testo di accordo condiviso da svilupparsi secondo quanto già individuato e sopra riportato;
- definizione di un calendario dei lavori del gruppo di lavoro, a partire dal 9 gennaio fino al 19 giugno;
- la composizione del gruppo di lavoro che è stata individuata complessivamente in circa 10 referenti, al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei lavori che dovranno portare alla redazione di un testo di accordo condiviso;
- nell'ambito delle attività svolte dal gruppo di lavoro, saranno declinate specificatamente le tematiche da sviluppare in considerazione del ruolo attribuito alle Farmacie dai citati PNRR e DM 77 e delle criticità dalle stesse rappresentate, assicurando in ogni caso la sostenibilità del SSR e saranno individuate le modalità tecnico-organizzative volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza di alcune prestazioni assistenziali indicate quali temi prioritari dalle farmacie, quali la regolamentazione dell'esecuzione dell'elettrocardiogramma in farmacia e sua refertazione e la gestione della dematerializzazione delle prescrizioni;
- il testo della proposta di nuovo Accordo, deve tenere conto dell'equità e della sostenibilità globale nel rispetto del quadro normativo vigente;
- Il testo della proposta sarà predisposto entro il termine dei lavori calendarizzati come da succitata tabella;

RITENUTO, conseguentemente, nelle more dello svolgimento delle attività del gruppo di lavoro, per i motivi sopra esposti, di dare continuità all'attuazione dell'Accordo di cui alle deliberazioni giuntali n. 12, del 12 gennaio 2018, n. 1863 del 11 dicembre 2020 e n. 1725 del 12 novembre 2021, in scadenza al 31.12.2022, a far data dal 1 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, come convenuto dalle parti nell'incontro del 7 dicembre c.a.;

DATO ATTO altresì che le Aziende Sanitarie recepiranno il presente provvedimento con proprio atto, parimenti a quanto avvenuto per le precedenti delibere giuntali in argomento;

PRECISATO che gli eventuali oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura con le risorse a carico del Fondo sanitario regionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità,

DELIBERA

1. di prorogare la durata dell'“l'Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private”, di cui alle deliberazioni giuntali n. 12, del 12 gennaio 2018, n. 1863 del 11 dicembre 2020 e n. 1725 del 12 novembre 2021, in scadenza al 31.12.2022, per i motivi espressi in premessa, a partire dal 1 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023;
2. di dare mandato al Direttore Centrale competente di adottare gli atti conseguenti e di provvedere alla nomina della delegazione di parte pubblica che parteciperà alle attività del gruppo di lavoro dedicato alla predisposizione del testo del nuovo Accordo;
3. di disporre che le Aziende Sanitarie assicurino l'attuazione del presente provvedimento mediante recepimento con proprio atto entro il 31.01.2023;
4. di precisare che gli eventuali oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura con le risorse a carico del Fondo sanitario regionale;
5. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

23_2_1_DGR_1987_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 1987

Criteri e modalità per la concessione di garanzie e di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia a favore delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica o dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi commerciali, nonché dalla contrazione della domanda o dall'interruzione di contratti e progetti esistenti, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art 2, commi 6, 7, 8 e 9, della LR 15/2022. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), con particolare riferimento all'articolo 2, commi 6, 7, 8 e 9, il quale prevede che:

a) le risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), e dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), possano essere destinate alla concessione di garanzie e di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia a favore delle imprese, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, colpite dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica o dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi commerciali, nonché dalla contrazione della domanda o dall'interruzione di contratti e progetti esistenti;